

**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**GIUNTA PROVINCIALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 Prot. 1078/2003**

adottata nella seduta del **17 gennaio 2003**

alla quale partecipano i Signori:

BRANDOLIN GIORGIO	Presidente	P
STURZI Franco	Vice Presidente	P
MININ Edi	Assessore	A
BUTTIGNON Silvano	Assessore	P
MIGLIORINI Luciano	Assessore	P
MARANGON Francesco	Assessore	P
MARINCIC Marco	Assessore	P

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Renato Armaroli

---

OGGETTO: Commissione Provinciale del Lavoro e Sottocommissioni - istituzione e approvazione criteri di funzionamento.

---

Approvazione: A voti unanimi, palesemente espressi.

---

Adempimenti relativi alla pubblicazione ed alla esecutività (L.R. 12/9/1991, n. 49)

---

Si attesta che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, viene pubblicata all'Albo della Provincia dal 22.01.2003 al 06.02.2003.


Allegati: 1

L'impiegato responsabile  
f.to

---

Eventuali reclami:

L'impiegato responsabile



## LA GIUNTA PROVINCIALE

### PREMESSO CHE

- l'art. 11 comma 4 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 " Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002" dispone che "gli organi collegiali di cui agli artt. 33 (Commissione bilaterale per l'impiego), 37 (Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista), 38 (Commissione per il diritto al lavoro dei disabili) e 38 bis (Comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili) della L.R. 1/98 rimangono in carica fino alla data di nomina, da parte delle Province, di organismi con funzioni analoghe e comunque non oltre il 31 dicembre 2002";
- a decorrere dal 01.01.2003 tutte le attività di carattere amministrativo/contabile necessarie per il regolare funzionamento degli organismi innanzi citati fanno interamente carico alle singole Province;
- per il funzionamento degli organismi di cui al presente atto non si prevedono oneri a carico del bilancio provinciale, se non a titolo di rimborso delle spese di partecipazione ai lavori;

### PRESO ATTO CHE:

- l'avvenuto trasferimento di competenze dalla Regione alle Province in materia di politiche attive del lavoro impone necessariamente di valutare l'opportunità di fornire un'interpretazione maggiormente adeguata ai tempi delle normative di riferimento e soprattutto di snellire quanto più possibile l'attività amministrativa, nel rispetto del principio di buona amministrazione e di quelli di efficacia ed economicità;
- nel corso di incontri di carattere tecnico con le altre Province della regione, ed in particolare con quella di Trieste, è stata individuata quale soluzione ottimale quella di costituire un unico organismo, articolato in sottocommissioni funzionali, in sostituzione di quelli di cui agli artt. 33, 37 e 38 della L.R.1/98;
- le attività necessarie per il funzionamento potrebbero in tal modo venir notevolmente snellite, consentendo, altresì, un notevole risparmio in termini di risorse umane ed economiche mediante la costituzione di organismi funzionalmente flessibili e pertanto idonei a rispondere all'attuale fase di prima applicazione delle competenze trasferite;

### PRESO ATTO, inoltre, CHE:

- analoghe considerazioni possano valere anche per l'organismo di cui all'art. 38 bis della L.R.1/98, il quale, però, operando già a livello provinciale, è opportuno che conservi una sua autonoma composizione e funzionalità;

### RILEVATO CHE:

in virtù di quanto innanzi esposto appare opportuno istituire formalmente i sotto indicati organismi collegiali provinciali, disciplinandone contestualmente le modalità di costituzione e funzionamento, secondo quanto disciplinato nell'allegato al presente provvedimento:

Commissione provinciale per il lavoro, articolata nelle seguenti sottocommissioni:

- a) contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;

- b) iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e terapisti della riabilitazione non vedenti;
  - c) inserimento lavorativo dei disabili;
  - d) azioni positive;
  - e) ~~borse di studio.~~
2. Comitato tecnico L. 68/1999;
  3. Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale;

Visto l'art. 49 del Tuel D.Lvo 267/2000;

Ritenuto per motivi di urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 35 della Legge regionale 49/91;

#### DELIBERA

1. di istituire i sotto indicati organismi collegiali provinciali:

Commissione provinciale per il lavoro, articolata nelle sottocommissioni:

- a) contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;
  - b) iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e terapisti della riabilitazione non vedenti;
  - c) inserimento lavorativo dei disabili;
  - d) azioni positive;
  - e) ~~borse di studio.~~
- Comitato tecnico L. 68/1999;
  - Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale;
2. i criteri di costituzione e di funzionamento degli organismi collegiali in argomento sono disciplinati dall'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. il Dirigente incaricato delle politiche attive del lavoro, in attesa che gli organismi in argomento inizino la loro attività, provvederà a garantire l'inderogabile continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza e, in caso di urgenza, anche in deroga ai pareri degli organismi medesimi.

Visto di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione II<sup>^</sup> ai sensi dell'art. 49, co. 1 del Tuel D.Lvo 267/2000.

IL DIRIGENTE

Avv. Renato Armaroli

La presente deliberazione viene approvata ad unanimità di voti palesemente espressi.  
Ad unanimità di voti espressi in forma palese la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 35 della L.R. 49/91.

IL PRESIDENTE  
Giorgio Brandolin

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
avv. Renato Armaroli

## CRITERI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI PROVINCIALI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

### Art. 1 (Oggetto e finalità)

Il presente articolato stabilisce i criteri per la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni degli organismi collegiali istituiti dalla Provincia di Gorizia per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro.

### Art. 2 (Organismi collegiali)

Gli organismi collegiali di cui la Provincia si avvale per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro sono:

- Commissione provinciale per il lavoro;
- Sottocommissione per i contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione;
- Sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici e dei terapisti della riabilitazione non vedenti;
- Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili;
- Sottocommissione per le azioni positive;
- Sottocommissione per le borse di studio;
- Comitato tecnico L. 68/99;
- Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale.

La Commissione provinciale per il lavoro e il Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale hanno funzioni di indirizzo, concertazione e consultazione nelle materie di ispettiva competenza.

I restanti organismi debbono essere sentiti per l'espressione di pareri non vincolanti nella fase istruttoria dei singoli procedimenti.

### Art. 3 (Commissione provinciale per il lavoro)

La Commissione provinciale per il lavoro (C.P.L.) è composta da:

- Presidente della Provincia o Assessore alle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;
- Dirigente del Servizio politiche attive del lavoro o suo sostituto;
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (per la ripartizione della rappresentanza tra le organizzazioni sindacali si adotta il criterio della rappresentatività nella Provincia; la rappresentatività è determinata assumendo a riferimento quella riconosciuta dall'INPS per la costituzione del proprio comitato provinciale);
- n. 3 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro indicati dalle stesse (per la ripartizione della rappresentanza tra le associazioni dei datori di lavoro si adotta il criterio della rappresentatività del settore nella provincia; la rappresentatività del settore è determinata assumendo a riferimento quella riconosciuta dalla Camera di commercio per la costituzione del proprio consiglio);
- n. 1 rappresentante delle cooperative sociali, indicato dal Comitato di coordinamento in materia;

- n. 1 consigliere di parità;
- n. 1 rappresentante del CISI in quanto ente gestore del Servizio inserimento lavorativo (SIL);
- n. 2 rappresentanti delle categorie ed associazioni di tutela delle fasce deboli, in materia di collocamento mirato, indicati dalle stesse;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio del lavoro.

La Commissione è articolata in sottocommissioni funzionali e svolge funzioni di indirizzo, concertazione e consultazione; può attribuire ad una delle sottocommissioni o comitati eventuali compiti non specificatamente assegnati.

Si riunisce almeno due volte all'anno o, comunque, in relazione alle esigenze.

#### Art. 4

**(Sottocommissione per i contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione)**

La sottocommissione per i contratti di formazione lavoro, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione è composta da:

- ~~Dirigente del Servizio politiche attive del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;~~
- n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- Responsabile dell'istruttoria per i contratti di formazione lavoro del Servizio del lavoro di Gorizia e di quello di Monfalcone;
- Responsabile dell'istruttoria per la mobilità del Servizio del lavoro di Gorizia e di quello di Monfalcone, quest'ultimo anche con funzioni di segretario.

La sottocommissione viene integrata da n. 1 rappresentante delle associazioni di tutela delle fasce deboli, solo nel caso in cui siano da trattare gli incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio di emarginazione.

Ha competenza relativamente all'applicazione della normativa in materia e dei rispettivi regolamenti regionali in quanto compatibili con l'ordinamento della Provincia, nonché in materia di ricorsi secondo quanto disciplinato dall'art. 40 della Legge regionale n. 1/98.

Si riunisce di norma una volta al mese e comunque all'occorrenza in relazione al numero delle richieste e nell'esercizio delle proprie funzioni osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale per le specifiche materie.

**Art. 5****(Sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti)**

La sottocommissione per l'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista e dei terapisti della riabilitazione non vedenti è composta da:

- Dirigente del Servizio politiche attive del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- n. 1 esperto in lettura, scrittura e telefonia Braille;
- n. 1 esperto in terapia della riabilitazione;
- responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Ha competenza relativamente all'iscrizione al corrispondente albo professionale dei soggetti aventi titolo in base alla normativa in materia e al regolamento regionale, in quanto compatibile con l'ordinamento della Provincia.

Si riunisce di norma una volta all'anno e comunque in relazione al numero delle richieste e nell'esercizio delle proprie funzioni osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale per le specifiche materie.

**Art. 6****(Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili)**

La sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili è composta da:

- ~~Dirigente del Servizio del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;~~
- n. 2 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili fisici e sensoriali e n. 1 rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio provinciale dei disabili psichici;
- n. 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, individuati tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, individuato tra i rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale del lavoro;
- n. 1 rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale;
- n. 1 rappresentante del Servizio inserimento lavorativo (SIL) gestito dal CISI;
- responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Alle riunioni della sottocommissione presenza, senza partecipazione al voto, un dipendente del servizio del lavoro di Monfalcone.

Esprime pareri finalizzati alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della L. 68/1999 e all'adozione di deroghe ai limiti di età e durata dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato ai sensi della medesima legge. Espleta, inoltre, ogni altro compito attribuito o previsto dalla L. 68/1999.

Si riunisce di norma una volta al mese e comunque in relazione al numero delle pratiche e all'esercizio della propria attività osserva le procedure stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento regionale per le specifiche materie.

**Art. 7****(Sottocommissione per le azioni positive)**

La sottocommissione per le azioni positive è composta da:

- dirigente del Servizio del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- direttore regionale alla formazione professionale o suo delegato;
- consigliere regionale e provinciale di parità;
- responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Ha competenza in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia e al regolamento regionale, in quanto compatibile con l'ordinamento della Provincia.

**Art. 8****(Sottocommissione per le borse di studio)**

La sottocommissione per le borse di studio è composta da:

- dirigente dello Servizio del lavoro o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- funzionario dell'ufficio istruzione della Provincia;
- responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Ha competenza in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia e al regolamento regionale in quanto compatibile con l'ordinamento della Provincia.

**Art. 9****(Comitato tecnico legge 68/99)**

Il comitato tecnico di cui alla L. 68/99 è composto da:

- a) n. 1 medico;
- b) n. 1 psicologo;
- c) n. 1 assistente sociale esperto in problemi di disabilità;
- d) n. 1 operatore dei servizi territoriali previsti dalla L.R. 17/1994;
- e) n. 1 operatore del Dipartimento di salute mentale;
- f) coordinatore del Servizio del lavoro di Gorizia;
- g) responsabile dell'istruttoria del Servizio del lavoro di Gorizia, che svolge anche funzioni di segretario.

Le figure professionali di cui alle lettere a), b) e c) sono designate dai rispettivi ordini professionali, mentre gli operatori di cui alle lettere d) ed e) dai responsabili dei rispettivi servizi.

Ha competenza in materia di valutazione delle residue capacità lavorative, definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento, predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità, collaborazione con la sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili, valutazione della ripetibilità per lo stesso soggetto delle convenzioni di cui all'art. 12 della L. 68/1999. Ogni altro compito espressamente attribuito al Comitato tecnico dalla legge 68/1999.

Il Comitato tecnico nomina il presidente tra i suoi componenti.

Non possono essere sottoposte alla deliberazione del Comitato proposte che prevedano l'espressione di uno specifico parere professionale in assenza della figura competente.

Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese e comunque in relazione alle esigenze ~~organizzative del Servizio del lavoro e nell'esercizio della propria attività osserva le procedure~~ stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento regionale per le specifiche materie.

#### Art. 10

##### (Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale)

Il Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale è composto da:

- Presidente della Provincia o Assessore alle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;
- n. 3 rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle cooperative sociali;
- n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (per la ripartizione della rappresentanza tra le organizzazioni sindacali si adotta il criterio della rappresentatività nella provincia; la rappresentatività è determinata assumendo a riferimento quella sindacale riconosciuta dall'INPS per la costituzione del proprio Comitato provinciale);
- dirigente del Servizio del Servizio del lavoro, o suo sostituto;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.

Ha competenza in relazione a quanto previsto dal Protocollo d'intesa dd. 14.7.1998 stipulato tra la Provincia, le associazioni delle cooperative sociali e le organizzazioni sindacali, nonché per l'applicazione del Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione e promozione della cooperazione sociale (ex articolo 4, co. 17 bis, ter e quater della L.R. 3/2002).

Si riunisce di norma a cadenza bimestrale e comunque in relazione alle esigenze.

Nell'esercizio della propria attività osserva le procedure stabilite dal regolamento regionale in materia e dal Protocollo d'intesa di cui al terzo comma del presente articolo.

#### Art. 11

##### (Nomina e durata in carica)

Gli organismi collegiali provinciali vengono nominati con provvedimento del Presidente della Provincia sulla base delle designazioni pervenute entro i termini perentori indicati nelle richieste effettuate dall'ufficio competente.

Nel caso di mancata designazione nei termini prescritti, il Presidente ne dà atto nel provvedimento di nomina e l'organismo si considera comunque validamente costituito, ferma restando la possibilità del Presidente della Provincia di integrarlo nominando i componenti eventualmente designati tardivamente.

Gli organismi collegiali restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina dei nuovi.

#### Art. 12

##### (Presidenza)

La presidenza degli organi collegiali spetta al soggetto indicato per ciascuno di essi nel presente atto.

Al presidente compete organizzare ogni attività diretta al buon svolgimento delle funzioni di competenza dell'organismo presieduto ed in particolare:

- convocare le sedute;
- stabilire, rettificare, ed integrare l'ordine del giorno delle sedute;
- presiedere le sedute



~~ART. 13~~**(Assenze ingiustificate e decadenza)**

I componenti degli organismi collegiali decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'organismo di cui fanno parte.

La decadenza è pronunciata dall'organismo collegiale con propria deliberazione.

Il componente dichiarato decaduto deve essere sostituito.

**Art 14****(Dimissioni / surrogazione / revoca)**

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto alla Provincia anche per il tramite del Presidente dell'organismo collegiale di appartenenza, sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione al protocollo dell'ente ovvero al Presidente dell'organismo.

Resta salva la possibilità di revoca da parte dell'organizzazione di appartenenza dei propri rappresentanti.

Su segnalazione dell'organizzazione di appartenenza del componente dimissionario o revocato, il Presidente della Provincia nominerà il sostituto.

**Art. 15****(Convocazione - avvisi)**

La convocazione degli organismi collegiali provinciali è disposta con avviso scritto, ovvero con diverse modalità informatiche o telematiche, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione.

Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere inviato almeno 24 ore prima della riunione.

Nel caso che, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre inviare avviso scritto almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

**Art. 16****(Sedute - verbali)**

Le sedute degli organismi collegiali sono di norma riservate e sono validamente costituite quando sono presenti almeno la metà dei componenti in carica.

La Commissione provinciale del lavoro, la sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili e il Comitato di coordinamento in materia di cooperazione sociale sono anche validamente costituite in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.

Il Presidente dell'organismo collegiale, anche su richiesta dei componenti, può disporre, anche informalmente, la presenza alle sedute da parte di soggetti non componenti del medesimo organismo la cui presenza si renda opportuna, comunque senza diritto di voto.

Il segretario dell'organismo redige un sintetico processo verbale della seduta di cui ne cura la nota.

Art. 17  
(Votazioni)

L'espressione del voto è effettuata, di norma, in forma palese peralzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 18  
(Partecipazione alle riunioni)

La partecipazione alle riunioni non dà diritto alla corresponsione di un'indennità di presenza, mentre è riconosciuto il rimborso delle spese per la partecipazione ai lavori, con le stesse modalità applicate ai dipendenti della Provincia.

Art. 19  
(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente atto si rimanda alla disciplina contenuta nello Statuto provinciale, nel Regolamento del Consiglio provinciale e alla normativa di riferimento.

## **1. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99**

### **• Situazione atti regionali di regolazione ed indirizzo**

*Nel 2002, in seguito all'emanazione della L.R. 10 aprile 2001, n. 12, che ha operato gli indispensabili raccordi ed adeguamenti tra le previsioni contenute nella legge 68/99 e l'ordinamento regionale in materia di lavoro, sono stati istituiti gli organi collegiali individuati dalla legge 68/99 quali strutture di supporto alle assunzioni dei soggetti disabili ed è iniziata la piena operatività di tutti gli organismi indispensabili per una corretta applicazione del nuovo impianto normativo.*

*Come già evidenziato nella precedente relazione, la mancanza della normativa di adeguamento non aveva precluso la possibilità, nel corso dell'anno 2001, di assicurare continuità alla gestione delle assunzioni obbligatorie, seppur con qualche complessità in più dovuta alla necessità di attivare percorsi alternativi per garantire la legittimità degli strumenti che si utilizzavano.*

*In particolare, nel caso delle convenzioni, che rappresentano lo strumento privilegiato del nuovo assetto normativo per realizzare l'obiettivo del collocamento mirato, è stato acquisito il parere positivo dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Friuli Venezia Giulia sulla possibilità di renderle operative anche in assenza del Comitato tecnico e sono state, quindi, adottate, con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, organo di controllo ed indirizzo dell'Agenzia regionale per l'impiego, le "Direttive per la stipula delle convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della legge 68/99" dopo averle sottoposte alla Commissione consultiva per l'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori di cui all'art. 38 della L.R. 1/98.*

*Per avere un quadro di riferimento completo relativo alla gestione della materia dell'inabilità operante in Friuli Venezia Giulia bisogna sottolineare che, come è noto a codesto Ministero, dal 1° luglio 2002 la Regione ha trasferito alle Province, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3, le funzioni amministrative in materia di*

- politica attiva del lavoro*
- collocamento ed avviamento al lavoro e servizi all'impiego*
- conflitti del lavoro*
- anagrafe di soggetti che hanno adempiuto all'obbligo scolastico.*

*Dal 1° gennaio 2003 è stata soppressa l'Agenzia regionale per l'impiego ed è stata istituita la Direzione regionale del lavoro e delle professioni, articolata nel Servizio del lavoro e nel Servizio delle professioni e degli interventi*

settoriali, cui sono attribuite le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle materie devolute alle Province.

*Nel corso del 2002, quindi, nonostante risultasse completato il quadro normativo regionale per applicare in modo corretto e fluido la legge 68/99 ci si è trovati ad affrontare la complessità del passaggio di competenze alle Province con inevitabili ripercussioni sull'operatività degli uffici competenti in materia di politiche attive del lavoro, collocamento e servizi all'impiego.*

*Tale considerazione è evidente soprattutto per ciò che concerne la gestione delle convenzioni di cui all'art. 11 della L. 68/99 finalizzate all'ottenimento delle agevolazioni previste all'art. 13.*

*Queste ultime, oltre alla loro intrinseca complessità, risultano di fatto ancor più impegnative in relazione ai benefici previsti. La necessità, infatti, di garantire criteri omogenei, ai fini di un'equa distribuzione dei contributi, ha comportato l'adozione preliminare di un articolato regolamento da parte della Regione.*

- **Commissione di accertamento della disabilità e comitati tecnici**

*Nel 2002 sono state costituite le Commissioni di accertamento della disabilità delle province di Pordenone, Gorizia e Trieste mentre a Udine la Commissione è stata costituita a gennaio 2003.*

*Le Commissioni hanno lavorato in raccordo con il Comitato tecnico per la redazione di schede relative a soggetti con particolari difficoltà di inserimento.*

*Vista l'entità del numero degli iscritti negli elenchi provinciali dei soggetti disabili non è stato ancora possibile effettuare gli accertamenti, così come definiti dalle disposizioni del DPCM 13 gennaio 2000, di tutti gli iscritti.*

*Al 31.12.2002 sono stati effettuati complessivamente in Friuli Venezia Giulia 172 accertamenti sanitari.*

*I Comitati tecnici, istituiti con la L.R. 12/2001, sono stati costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 11.12.2001.*

*Le sedute dei Comitati si sono tenute in alcune province con frequenza settimanale in altre mensile e sono stati, complessivamente, convocati n. 59 lavoratori disabili.*

*Nelle province di Trieste e di Gorizia, inoltre, sono stati esaminati dal Comitato tecnico 148 fascicoli personali di lavoratori disabili iscritti nell'elenco di*

*cui all'art. 8 della L. 68/99 per procedere, in mancanza della scheda di valutazione prevista dal DPCM 13 gennaio 2000, ad una prima scrematura dei soggetti che necessitano di ulteriori accertamenti sanitari.*

- ***Totale numero degli iscritti negli elenchi a livello regionale***

*Complessivamente, in regione Friuli Venezia Giulia, il numero dei lavoratori iscritti al 31 dicembre 2002 era di 5459 unità, di cui 5082 soggetti disabili (di cui 2541 uomini e 2541 donne) e 377 appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 della legge 68/99 (di cui 131 uomini e 246 donne)*

- ***Numero avviamenti effettuati***

*A fronte di n. 2323 prospetti informativi presentati agli uffici competenti e di n. 673 richieste di elenchi degli iscritti da parte delle imprese, in tutta la regione sono stati effettuati n. 606 avviamenti presso datori di lavoro privati e n. 44 presso enti pubblici.*

- ***Convenzioni***

*Per quanto riguarda le convenzioni si evidenzia che le Direttive sopra menzionate, la cui adozione è stata inizialmente dettata dall'esigenza di rendere immediatamente operativo questo istituto ampiamente richiesto ed attivato dalle imprese e dagli enti pubblici, hanno continuato ad essere applicate, anche dopo la costituzione degli organi collegiali competenti, delineandosi quali linee guida regionali in materia di convenzioni.*

*Pertanto, successivamente alla loro adozione, le Direttive sono state integrate, relativamente alle convenzioni di programma, con l'indicazione di criteri che permettono di stabilire in modo equo, sia per i datori di lavoro privati che pubblici la durata della programmazione temporale degli inserimenti, anche in relazione alla quota d'obbligo relativa ai datori di lavoro soggetti all'applicazione della legge 68/99.*

*In particolare, è stato stabilito che la durata della convenzione non debba superare i 36 mesi per i datori di lavoro privati ed i 24 mesi per i datori di lavoro pubblici.*

*La periodicità delle assunzioni è stata stabilita in base al numero dei lavoratori oggetto della convenzione.*

*Per quanto riguarda i dati numerici, nel corso del 2002 sono state stipulate le convenzioni di seguito riportate:*

- *convenzioni non finalizzate all'ottenimento delle agevolazioni: n. 50 (di cui, n. 25 finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti affetti da disabilità psichica e n. 25 finalizzate all'inserimento di soggetti affetti da disabilità fisica.)*
- *convenzioni di programma ( con le quali si concede al datore di lavoro, tenuto conto delle motivazioni addotte dal medesimo, di dilazionare nel tempo le assunzioni cui è obbligato): n. 14*
- *convenzioni finalizzate all'ottenimento delle agevolazioni: n. 35 (di cui, n. 20 relative all'inserimento lavorativo di soggetti affetti da disabilità psichica e n 15 relative all'inserimento di soggetti affetti da disabilità fisica.),*

- ***Convenzioni ex art. 12 della legge 68/99***

*Le convenzioni di cui all'art. 12 della legge 68/99 – che rappresentano un'ulteriore tipologia di convenzione individuata dalla legge - non hanno trovato applicazione nella nostra regione.*

*Ciò è probabilmente da imputare all'eccessiva complessità di questo istituto che pur presentando nella logica che lo anima tutte le caratteristiche che ne fanno un ottimo strumento di collocamento mirato, nella pratica risulta di difficile applicazione.*

*Esso infatti - configurandosi come un accordo trilaterale attraverso il quale il datore di lavoro può distaccare il lavoratore disabile, dopo averlo assunto a tempo indeterminato e pieno, presso una cooperativa sociale alla quale il datore di lavoro deve garantire una commessa che permetta alla stessa di coprire gli oneri retributivi e contributivi relativi al lavoratore medesimo - presenta non poche farraginosità nella gestione di questa forma atipica di distacco.*

*Comunque, nel corso del 2001, in previsione della loro applicazione, sono stati elaborati schemi di convenzione tipo e sono stati sottoposti ai competenti uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformità all'art. 10, comma 7, del DPR 10 ottobre 2000, n. 333.*

- ***Iniziative finanziate con risorse del fondo sociale europeo***

*Nell'ambito delle iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, 2000/2006, e, nello specifico, degli interventi inquadrabili come aiuti all'assunzione e aiuti alla creazione di impresa, l'Agenzia regionale per l'impiego ha provveduto a regolamentare, tra le altre, le seguenti azioni del Complemento di programmazione:*

*sull'Asse B, la Misura B1 per l'inserimento lavorativo o reinserimento di gruppi svantaggiati attraverso interventi nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione, e la Misura B1/impr per interventi diretti a favorire l'inserimento in neoimprese di lavoratori svantaggiati.*

*Tali misure prevedono l'erogazione di incentivi diretti a soggetti iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 8 della legge 68/1999, ovvero di soggetti a rischio o in stato di emarginazione sociale che usufruiscono dell'assistenza sociale fornita dalle competenti strutture pubbliche.*

*Fino alla data del 31 dicembre 2002, sono pervenute, per la Misura B1, aiuti all'occupazione, n. 156 domande che interessavano n. 158 soggetti. L'Agenzia regionale per l'impiego ha erogato incentivi relativi a n. 89 domande per n. 91 soggetti, per un totale di 611.756,39 euro.*

*Per la Misura B1/impr, aiuti alla creazione di impresa, non è stata, invece, presentata alcuna domanda.*

*Dal 1 gennaio 2003, data in cui è stata soppressa l'Agenzia regionale per l'impiego, la competenza nella gestione dei citati interventi è delle competenti Amministrazioni provinciali.*

*Nell'ambito del programma di politica attiva del lavoro per l'anno 2002 dell'Agenzia regionale per l'impiego, si colloca, inoltre, il Progetto n. 4 "Inserimento lavorativo dei disabili" che prevede un intervento contributivo per la realizzazione e adeguamento dei posti di lavoro per soggetti disabili assunti a tempo indeterminato, per la rimozione delle barriere architettoniche, per progetti pilota che prevedano l'inserimento lavorativo di disabili.*

*Il termine per la presentazione delle relative domande è stato stabilito al 28 febbraio 2003.*

*Dal 1 luglio 2002, la competenza di gestione dell'intervento è delle competenti Amministrazioni provinciali.*

## **2) ATTIVITA' DI GESTIONE**

- **Stato di aggiornamento delle graduatorie**

*Sono state formulate le graduatorie, relative ai soggetti disabili e non, valide per l'avviamento al lavoro presso i datori di lavoro privati e per l'avviamento a selezione presso gli enti pubblici.*

*Al fine della formulazione delle stesse si è proceduto, per ogni lavoratore iscritto, alla verifica ed all'aggiornamento degli elementi utili che concorrono all'assegnazione del punteggio.*

*Al momento non sono stati ancora definiti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 68/99, i criteri e le modalità di accertamento della disabilità che permettono la formulazione delle graduatorie tenendo conto delle indicazioni dettate dall'atto di indirizzo contenuto nel DPCM 13 gennaio 2000.*

- ***Volume delle esenzioni dagli obblighi***

*Sono stati definiti ed emessi n. 34 decreti di autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi occupazionali e n. 7 autorizzazioni alla sospensione degli obblighi occupazionali per il periodo di istruttoria delle istanze di esonero parziale.*

*E' stato emesso un unico decreto di compensazione territoriale in ambito regionale*

### ***3) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DALL'AVVIO A REGIME DEL NUOVO SISTEMA***

- ***Rilascio certificazioni di ottemperanza***

*In ambito regionale sono state rilasciate dagli uffici competenti n. 561 certificazioni di ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.*

*il Direttore del Servizio del lavoro  
- dott.ssa Chiaretta Spangaro -*

